



**Patronato
Acli**

Sede Centrale

Roma, 9 maggio 03

Ai coordinatori regionali
Ai direttori provinciali
Ai responsabili delle sedi estere

LL.SS.

Circolare n. 35/03

Oggetto:

**Totalizzazione dei periodi assicurativi
Regolamento ex art. 71 della legge 23.12.2000 n. 388**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5.4.2003, ed è entrato in vigore il 20.4.2003, il regolamento previsto dall'art. 71 della legge 388/2000 (finanziaria 2001) che, come si ricorderà, aveva previsto la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi anche nel sistema retributivo e misto, in talune fattispecie limitate e sostanzialmente nelle situazioni nella quali non vengono perfezionati in alcuna gestione i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione.

Il provvedimento della finanziaria 2001 trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 24.2/5.3/1999 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5.3.90 n. 45 (relativa alla ricongiunzione con le casse dei liberi professionisti) nella parte in cui non è prevista una alternativa alla ricongiunzione onerosa per gli assicurati in favore dei quali non è maturato il diritto a pensione in alcuna gestione nelle quali il lavoratore è stato iscritto.

La disposizione è di evidente importanza poiché, sia pure nei casi limitati previsti dalla legge e dettagliati nel regolamento, questa facoltà si presenta in alternativa alla ricongiunzione onerosa, che di solito era particolarmente onerosa per le ricongiunzioni con le casse dei liberi professionisti.

Dal dibattito, assai travagliato, in corso tra Governo, casse dei liberi professionisti ed associazioni dei professionisti, risulta che tale regolamento avrebbe una funzione transitoria, nel senso che il Governo ha ritenuto di dare attuazione alle prescrizioni della legge 388/2000 con l'intenzione tuttavia di intervenire successivamente alla modifica della normativa. D'altra parte nel disegno di legge delega previdenziale è previsto il seguente criterio direttivo: "ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previsti dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo

previdenziale *almeno cinque anni di contributi*. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile".

Ambito di applicazione (art. 1)

Ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria IVS, alle forme sostitutive esclusive ed esonerative nonché alle casse dei liberi professionisti (vecchie e nuove) che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi, non coincidenti, posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione della pensione autonoma di vecchiaia e di inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Analizzando il testo si evince che:

1. I periodi di copertura assicurativa cumulabili sono quelli di iscrizione all'a.g.o. (comprese dunque le iscrizioni alle gestioni autonome degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti), ai fondi sostitutivi (es. INPGI, fondo volo), esclusivi, (iscritti all'INPDAP), esonerativi (ad es. Fondi di enti creditizi, ora per lo più diventati integrativi dell'a.g.o); alle casse dei liberi professionisti di cui al d.lgs. 509/94 (le vecchie casse dei liberi professionisti) ed alle casse dei liberi professionisti di nuova istituzione (d.lgs. 103/96). Dunque, sono interessati a questo tipo di totalizzazione non solo i liberi professionisti già titolari di posizione da lavoro dipendente e viceversa, ma anche, ad esempio, le diverse posizioni da lavoro dipendente privato e pubblico che richiedevano l'applicazione della legge 29/79, quantunque in questa fattispecie ricorra anche la possibilità di costituzione della posizione assicurativa.
2. Non deve essere maturato in nessuna gestione un diritto a pensione autonoma, poiché questo evento esclude automaticamente dal diritto a questa forma di totalizzazione. Ciò vuol dire che questa forma di totalizzazione non risolve il problema del possibile utilizzo di ogni spezzatura di contribuzione senza la ricongiunzione. Se infatti è possibile maturare il diritto alla pensione supplementare nell'a.g.o. in presenza di una pensione autonoma in una forma di previdenza sostitutiva, esclusiva od esonerativa, questa opportunità non esiste nelle casse dei liberi professionisti. La pensione supplementare non esiste nemmeno nei fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi ma in queste fattispecie soccorre, in genere, la possibilità di unificare in varie forme la contribuzione all'INPS.
3. I periodi da totalizzare non devono essere coincidenti. Essi, separatamente considerati, non devono dare diritto ad alcun tipo di pensione. Tuttavia, come si vedrà nel prosieguo dell'illustrazione del decreto, essi possono essere considerati se ciascuno di loro dà anche diritto ad una quota di pensione e solamente quando si è realizzato il requisito per il diritto a pensione in ciascuna forma pensionistica.
4. Almeno una quota di pensione deve spettare col sistema retributivo. Dunque questa forma di totalizzazione vale solo per le pensioni da liquidare col sistema retributivo o misto e dunque vale solo per coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa prima del 1996. D'altra parte per coloro che hanno diritto esclusivamente col sistema contributivo valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo 184/97 che ha dettato le disposizioni per il cumulo dei periodi assicurativi in detto sistema.

Il diritto alla totalizzazione vale, ove il dante causa possa far valere le condizioni sopra specificate, anche per la pensione ai superstiti, anche in presenza di decesso anteriore all'età pensionabile.

Il comma 3 dell'art. 1 non è di semplice comprensione. Esso prevede che la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Riteniamo che voglia dire che non è possibile totalizzare degli spezzoni di contribuzione a scelta.

Poniamo l'esempio di una situazione in cui vi sono dieci anni di contribuzione da lavoro dipendente privato, dieci da libero professionista e 5 anni da dipendente statale. Poiché in nessuna di tali gestioni è maturato il diritto si può ricorrere alla totalizzazione che però non può essere effettuata coi soli 10 anni di contribuzione da libero professionista e 10 anni di contribuzione da dipendente privato se con i 20 anni si matura un diritto in ambedue le predette gestioni. La totalizzazione in tale fattispecie deve coinvolgere anche i 5 anni da dipendente statale per dare luogo a tre quote di pensione.

Il regolamento prevede che la richiesta di restituzione dei contributi, laddove taluni fondi prevedessero tale facoltà, comporta dopo la pubblicazione del regolamento (dal 5.4.2003) il divieto di chiedere la totalizzazione. Se ne deduce che la richiesta di restituzione fatta prima potrebbe dare diritto alla totalizzazione che presumiamo comporti però la restituzione del capitale all'ente previdenziale. Vedremo per questo le disposizioni che verranno impartite.

Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. Ciò significa che laddove esistano disposizioni particolari di cumulo (ad es. tra INPS e ENPALS) queste continuano ad essere vigenti senza bisogno dunque di ricorrere a questo disposto legislativo. Riteniamo che restino in vigore naturalmente anche le disposizioni di computo o ricongiunzione gratuita che non sono abrogate dalla nuova norma (ad es. utilizzo di periodi pre-ruolo nello Stato ecc.)

Totalizzazione di periodi assicurativi (art. 2)

Le quote di pensione di ciascuna gestione sono calcolate con le norme vigenti presso le gestioni medesime in proporzione alle singole anzianità contributive. Ognuna di esse è posta a carico della rispettiva gestione e sono reversibili secondo le regole di ciascuna gestione.

Per omogeneizzare la valutazione dei periodi di iscrizione in ciascuna gestione vengono posti i parametri di conversione di ciascuna gestione:

- sei giorni = una settimana e viceversa,
- ventisei giorni = un mese e viceversa,
- settantotto giorni = un trimestre e viceversa,
- trecentododici giorni = un anno e viceversa.

Esercizio del diritto (art. 3)

La domanda per la totalizzazione deve essere presentata dal lavoratore ovvero dal suo avente causa al fondo al quale da ultimo è, o è stato iscritto.

La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, se accolta, preclude la facoltà di esercitare la totalizzazione. Riteniamo che non debbano considerarsi accolte le domande di ricongiunzione rinunciate prima della loro definizione. Crediamo però che si ponga un problema grave nelle ipotesi nelle quali le domande, *presentate successivamente alla pubblicazione del decreto*, anche se non

efficaci perché non è stato effettuato o completato il pagamento, sono comunque state accolte: in tale evenienza sembra che si precluda per sempre il diritto ad esercitare la totalizzazione. A meno che, come noi auspicheremmo, per domanda accolta non si intenda anche la domanda efficacemente andata a buon fine col pagamento.

In ogni caso, a scanso di equivoci, da ora in avanti, nell'ipotesi di una possibile alternativa rappresentata dalla totalizzazione – pur nei limitati casi indicati dal decreto – bisognerà prestare molta attenzione ad inoltrare la domanda di ricongiunzione.

La domanda di ricongiunzione, *prima della pubblicazione del decreto*, si intende non definita se non è stato effettuato il pagamento integrale delle rate. In tal caso è possibile rinunciare per ottenere in alternativa la totalizzazione gratuita inoltrando espressa richiesta che comporta anche la restituzione degli importi eventualmente versati, maggiorati degli interessi legali. Può essere questa una opportunità interessante ma solo ed esclusivamente nelle situazioni particolari nelle quali la totalizzazione possa applicarsi ed evitare un onere eventualmente superfluo.

Pensione di vecchiaia (art. 4)

Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto dall'ente presso il quale è inoltrata la domanda. Atteso che la richiesta di totalizzazione va trasmessa all'ente gestore cui da ultimo vi è stata iscrizione riteniamo che presso tale ente debba essere trasmessa anche la domanda di pensione.

Per conseguire la prestazione si deve:

- a) perfezionare il requisito di età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche, nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall'interessato.
- b) Sussistano i requisiti di iscrizione e contribuzione, per effetto della totalizzazione, di tutte le gestioni interessate.
- c) Sussistano gli ulteriori requisiti di ciascun ordinamento previdenziale.

La previsione di cui al punto a) e b) ci sembrano particolarmente penalizzanti e, di fatto, il punto b) rischia di vanificare la prescrizione della Corte Costituzionale. Ci spieghiamo meglio.

In presenza di due spezzoni utilizzabili uno a 60 anni e l'altro a 65 anni, appare comprensibile come la contribuzione utilizzabile al 65° anno di età non possa essere utilizzata al 60° anno.

E' più difficile comprendere il contenuto di cui al punto b). Il decreto si rifà senz'altro al contenuto dell'art. 71 che sembra contemplare la sola ipotesi nella quale in tutte le gestioni venga raggiunto il diritto a pensione. Ma è chiaro che questa evenienza esclude dal diritto alla pensione anche nelle ipotesi nella quali in una gestione il diritto col cumulo sarebbe maturato ma non viene invece maturato nell'altra gestione essendo richieste requisiti più elevati. Se per esempio si tratta di totalizzare 10 anni di contribuzione nel fondo lavoratori dipendenti e 15 anni nella cassa degli ingegneri, secondo le previsioni del decreto non è possibile maturare alcun diritto a pensione poiché non è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia in tutte le gestioni; infatti nella cassa ingegneri è richiesto per la pensione di vecchiaia il requisito di 30 anni di contribuzione. E ciò nonostante che nell'a.g.o. con la totalizzazione il diritto sarebbe maturato e vi sarebbe anche la possibilità tecnica di calcolare la quota di pensione spettante.

Verificheremo le disposizioni attuative e valuteremo eventuali possibilità di contenzioso che in ogni caso non si presenta né agevole, né di esito favorevole scontato. Possiamo però almeno tenere presente che la Corte Costituzionale ritiene che debba essere possibile il ricorso alla totalizzazione "fino a quando in una delle gestioni dove è iscritto l'interessato non abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva...". Ed ancora "i principi costituzionali impongono la previsione di una

alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici". Ci sembra insomma che le limitazioni della legge, se correttamente attuata dal decreto ministeriale, non siano adeguate a rispondere ai rilievi di incostituzionalità come dettati nella sentenza.

Le gestioni devono confermare l'esistenza dei requisiti indicati ai punti a) b) e c) e questa conferma diventa dirimente per la procedibilità della domanda (in sostanza la dichiarazione prodotta dagli interessati deve essere confermata).

Il diritto alla totalizzazione va infine a perfezionarsi quando la gestione che ha ricevuto la domanda, ha avuto riscontro dalle altre gestioni ed ha verificato la sussistenza dei requisiti anche in relazione alla non coincidenza o sovrapposizione di periodi assicurativi. Il procedimento va concluso (ma ci sembra un bel proposito) entro trenta giorni.

Pensione di inabilità (art.5)

L'art. 71 citato ha previsto, oltre alla pensione di vecchiaia, la possibilità di ricorrere alla totalizzazione per i trattamenti pensionistici di inabilità che il decreto qualifica come inabilità assoluta e permanente. Per quanto riguarda l'INPS è evidente il riferimento alla inabilità di cui all'art. 2 della legge 222/84 e la esclusione della totalizzazione per il diritto all'assegno ordinario di invalidità. Per le altre gestioni pensionistiche si dovrà ricorrere a concetti analoghi anche se non sarà sempre agevole individuare la prestazione equivalente.

La ricognizione dei requisiti richiesti per far valere il diritto va fatta con riferimento al fondo nel quale si è iscritti al verificarsi dello stato invalidante (di per sé dunque non all'atto della domanda). In relazione a ciascun fondo si dovrebbe poi verificare se sarà necessaria una iscrizione in atto, come il tenore letterale del testo lascerebbe prevedere, ovvero se potrebbe essere sufficiente, come nell'INPS, anche una iscrizione già cessata. In tale evenienza il diritto sarebbe riferito all'ultima gestione.

Anche nelle ipotesi delle pensioni di inabilità il requisito si considera soddisfatto quando è raggiunto con la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti nelle singole gestioni. In questo caso non è detto esplicitamente che è necessario maturare il diritto a pensione in tutte le gestioni che danno luogo alla totalizzazione anche se, pure in questa fattispecie, si considera la ripartizione dell'onere pensionistico in modo proporzionale tra le diverse gestioni; cosa che comporterebbe per forza la maturazione del diritto in tutte le gestioni. Vedremo le disposizioni che saranno emanate dai diversi ordinamenti pensionistici tenendo presente che in questa fattispecie molte complicazioni deriveranno anche dai requisiti sanitari: se il requisito sanitario è valutato separatamente da ciascuna gestione ovvero il concetto di inabilità non collima tra le diverse gestioni sarà possibile il riconoscimento, nonostante la totalizzazione di una quota di pensione (a cura dell'ente che ha rilevato il requisito sanitario) e la negazione dell'altra (a seguito del diniego dell'ente che non la vuole riconoscere)? Ritorna il problema di fondo connesso al presunto obbligo o meno di maturare il diritto in tutte le gestioni coinvolte dalla totalizzazione.

Viene inoltre previsto, per l'inabilità, che non vi siano, tra i periodi stessi, interruzioni superiori a 24 mesi. La ratio di tale dispositivo non è di facile comprensione se non forse per l'intento di non concedere la totalizzazione di periodi assicurativi tra loro troppo lontani. Certo è, tale limitazione

non trova alcun fondamento nell'art. 71 della legge 388/2000 che, anzi, si limita a prevedere la totalizzazione per maturare i requisiti minimi previsti dagli ordinamenti delle singole gestioni.

Modalità di liquidazione (art. 6)

Le gestioni interessate determinano il trattamento pro-quota, secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento di presentazione della domanda.

Il metodo di calcolo delle quote di pensione seguono il criterio del pro-rata già noto per le pensioni in convenzione internazionale. Si stabilisce cioè l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se tutti i periodi lavorativi appartenessero alla gestione che liquida il pro-rata, quindi si applica il coefficiente di parametrizzazione dato dal rapporto tra l'anzianità di competenza della singola gestione, e quella risultante in base al predetto cumulo.

Poniamo l'esempio di complessivi 1200 contributi di cui 700 contributi nella gestione A e 500 contributi nella gestione B.

Calcolato l'importo spettante nella gestione A sulla base delle norme vigenti in detta gestione sulla base di 1200 contributi. L'importo di pensione dovuto dalla gestione A si ottiene moltiplicando l'importo totale per il parametro: $0,5833$ ($700/1200$). Nello stesso modo si procede per il calcolo della gestione B con il parametro: $0,4166$ ($500/1200$).

Per la quota di pensione da calcolare col sistema contributivo non si pongono problemi particolari poiché si procede al calcolo separatamente secondo i criteri generali validi in detto sistema.

Qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui affluisce l'ultimo periodo di assicurazione, si prende in considerazione tale limite massimo e si decurtano le anzianità eccedenti.

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica si calcolano con riferimento al trattamento complessivo che in sostanza viene considerato come se fossa una pensione unica. La ripartizione dell'incremento avviene in proporzione alle quote distribuite tra le varie gestioni.

Per il particolare calcolo della pensione di inabilità si effettua il conteggio in proporzione secondo le regole valide anche per la pensione di vecchiaia; ma la maggiorazione convenzionale eventualmente da attribuire in base all'ordinamento della gestione interessata è attribuita secondo il criterio proporzionale.

*Ipotizziamo il diritto nell'a.g.o. con 208 contributi e 624 contributi pregressi in una cassa di libero professionista con una anzianità complessiva di 832 contributi. Ipotizziamo ancora che debba essere attribuita una maggiorazione convenzionale di 520 contributi. Nell'a.g.o la maggiorazione convenzionale sarà di 130 contributi ($208*520/832$).*

Le casse dei liberi professionisti, vecchie e nuove, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato nel decreto, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria, possono deliberare ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla disciplina della totalizzazione con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione. Dovendo rispettare i criteri del decreto è difficile prevedere in che cosa possa consistere l'autonomia delle singole casse anche considerando che l'art. 71 prevede

la verifica del diritto a pensione sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. E' indispensabile attendere le decisioni di ogni singola cassa.

Integrazione al trattamento minimo (art.7)

La gestione che "risulta interessata" all'erogazione della quota di maggiore importo complessivamente determinato tenendo conto delle quote spettanti sia nel sistema retributivo che contributivo, è *tenuta a farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo* prevista dalla disciplina dell'integrazione nell'a.g.o. La somma di integrazione spettante tiene conto dell'importo complessivo delle quote di pensone liquidate a carico delle diverse forme di pensione.

Pagamento dei trattamenti (art. 8)

Il pagamento degli importi liquidati da ciascuna gestione è posto carico di quella cui è imputata la quota di importo maggiore. In altri termini il pensionato riceverà comunque un unico trattamento costituito dalle diverse quote e pagato, non dalla gestione cui è stata inoltrata la domanda di totalizzazione (che è l'ultima cui il lavoratore è, o è stato, iscritto), ma dalla gestione pensionistica che deve erogare l'importo maggiore.

Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione che eroga al pensionato il trattamento. Il pensionato riceve in ogni caso il trattamento pensionistico dalla gestione incaricata del pagamento mentre spetta alle gestioni regolare i rapporti reciproci.

Validità temporale delle norme di totalizzazione

Né l'art. 71, né il decreto ministeriale stabiliscono un termine di decorrenza della possibilità di totalizzazione, né tanto meno viene esplicitato un diritto condizionato a situazioni verificatesi da una certa data. La sentenza della Corte Costituzionale ha comunque dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 45/90 *"nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi..."*. Si tratta di una sentenza additiva che ha indicato al legislatore le modalità per regolamentare in parallelo alla ricongiunzione, che mantiene la sua efficacia e le sue ragioni d'essere, una alternativa meno vantaggiosa ma tale da consentire col sistema della totalizzazione gratuita la maturazione di un requisito. Riteniamo così di poter dedurre che le nuove disposizioni si applicano a tutte le posizioni assicurative pregresse che, con le nuove disposizioni, sono suscettibili di dare diritto a qualche prestazione.

Si tratta solo di stabilire quale possa essere l'efficacia di questo nuovo diritto al fine di dar luogo alla corresponsione della prestazione. Non essendo ancora intervenuta alcuna prescrizione dei ratei (prescrizione decennale) riteniamo che le pensioni di vecchiaia, in presenza di tutti i requisiti, debbano avere decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 388/2000 (1.1.2001) per le totalizzazioni introdotte, a prescindere dalla sentenza della Corte, dal nuovo dispositivo di legge. E' questa indubbiamente una casistica poco rilevante poiché tra INPS e fondi sostitutivi ed esclusivi esistono a prescindere dalla nuova legge diverse modalità di cumulo dei contributi.

Riteniamo di poter avanzare una ipotesi di efficacia diversa nei casi di totalizzazione che coinvolge i liberi professionisti di cui alla legge 45/90 che, si è stata regolata dalla legge 388/2000 entrata in vigore il 1.1.2001, ma che è stata introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale. Si consideri che con questa pronuncia è stata dichiarato illegittimo l'ordinamento precedente che non conteneva in sé alcuna alternativa alla ricongiunzione onerosa. Pertanto le richieste di prestazione azionate prima o dopo la sentenza, giuridicamente pendenti, potranno a nostro avviso avere riconoscimento dalla maturazione del diritto entro i termini prescrizione cui sono sottoposti ratei. Nei procedimenti pendenti bisogna tener conto che non siano intervenuti eventuali termini di decadenza ove previsti.

Sulla base delle indicazioni sopra specificate dovranno essere portate avanti le attività di patrocinio per le casistiche che rientrano nelle fattispecie illustrate e che fossero rimaste in sospeso. Naturalmente ritorneremo sulla normativa in questione non appena saranno emanate le disposizioni illustrative dei diversi enti previdenziali.

Il Direttore Generale
Damiano Bettoni